



34807/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 27/04/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO ROTUNDO
- Dott. SILVANA DE BERARDINIS
- Dott. ROSA PEZZULLO
- Dott. ROSSELLA CATENA
- Dott. FERDINANDO LIGNOLA

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 619
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 2732/2016
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

N. IL (omissis)

avverso il decreto n. 8484/2015 PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE di LUCCA, del 23/11/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Massimo Galli*

che ha concluso per l'innocenza assoluta del reato

Udit i difensori Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) propone ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal pubblico Ministero presso il Tribunale di Lucca in data 23 novembre 2015, con il quale è stata convalidata la perquisizione personale operata di iniziativa ex art. 352 c.p.p. da ufficiali ed agenti della Stazione C.C. di (omissis), (omissis), nei suoi confronti, chiedendo pronunciarsi la nullità e/o abnormità del decreto medesimo, ricorrendo nella fattispecie:

-il vizio di cui all'art. 606, primo comma lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 352/1 c.p.p. 354, c.p.p., 382 c.p.p., avendo il decreto impugnato convalidato una perquisizione radicalmente illegittima;

-i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 352, c. 4, c.p.p. e 13 Cost., difettando l'espressione utilizzata per la convalida "*Visto, si convalida*", seguita da data e firma, apposta a margine del verbale di perquisizione personale dei requisiti minimi affinché si possa parlare di decreto validamente emesso, attesa la totale assenza di motivazione, così determinando la conseguente radicale nullità dell'atto;

-l'abnormità del decreto di convalida, esulando quest'ultimo dall'esercizio di un potere consentito; invero, le violazioni commesse -di immediata percezione da parte del P.M. unitamente alla arbitrarietà ed assenza di motivazione delle scelte operate dalla P.G.- impedivano al P.M. il legittimo esercizio del potere di convalida, attesa la totale deviazione delle iniziative adottate dal modello legale di perquisizione personale d'iniziativa.

2. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Massimo Galli, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Va innanzitutto rilevato, con riguardo specifico all'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, che per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, previsto dall'art. 568, primo comma, cod. proc. pen., non è prevista alcuna impugnazione avverso il decreto di perquisizione adottato dal Pubblico Ministero ovvero il decreto di convalida, della perquisizione eseguita in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria, emesso dal rappresentante della pubblica accusa.

Trattasi, infatti, di provvedimenti che non hanno natura decisoria, dunque non sono assimilabili alle sentenze, nè che comportano una limitazione della libertà personale, di talché - in mancanza di un successivo sequestro o di altro provvedimento impugnabile per espressa previsione legislativa - non sottoponibili ad alcun gravame o a querela nullitatis, se non nei limiti in cui quella decisione possa avere avuto riflessi sul sequestro, ovvero su altro provvedimento impugnabile

(Sez. 6, n. 46250 del 20/11/2012; Sez. 3, n. 8999 del 10/02/2011, Brazzi, Rv. 249615; Sez. 3, n. 8841 del 13/01/2009, Guasco, Rv. 243002; Sez. 2, n. 45532 del 08/11/2005, Di Paola, Rv. 233144; Sez. 3, n. 40985 del 23/10/2002, Incastrane, Rv. 222857; Sez. 5, n. 6502 del 19/12/2000, Bellomo, Rv. 218973; Sez. 5, n. 2108 del 04/04/2000, Peluso, Rv. 216365; Sez. 2, n. 6149 del 09/12/1999, Marini, Rv. 216351; Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206656).

2. Manifestamente infondato si presenta poi il motivo di ricorso con il quale viene dedotta l'abnormità del provvedimento di convalida impugnato.

In merito al decreto del P.M. che convalida la perquisizione eseguita d'urgenza dalla Polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen., questa Corte pur avendo ripetutamente evidenziato che esso non è ricorribile per cassazione, ritiene, tuttavia, che debba essere fatta salva l'ipotesi che l'atto sia qualificabile come atto abnorme (Sez. 6, n. 46250 del 20/11/2012). In proposito, se è vero che tradizionalmente il concetto di abnormità è riferito esclusivamente ai provvedimenti di natura giurisdizionale, con esclusione, dunque, di quelli del P.M., in quanto atti di parte (così Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, P.G. in proc Chirico, Rv, 219598), è anche vero che tale criterio non possa essere applicato, in relazione a quei provvedimenti del P.M. che incidono direttamente su diritti costituzionalmente garantiti - poiché l'ordinamento non potrebbe giustificare che rimanga senza alcuna tutela il diritto di libertà del singolo che dovesse risultare compresso da una iniziativa procedimentale adottata in assenza di alcun potere o in totale difformità dai canoni di legge.

L'abnormità - categoria di "creazione" giurisprudenziale che consente di proporre il ricorso per cassazione anche contro provvedimento formalmente non impugnabili - è, comunque, configurabile laddove il provvedimento abbia comportato una inammissibile stasi del procedimento, con conseguente impossibilità di proseguirlo (c.d. abnormità funzionale), ovvero se il provvedimento sia stato emesso dall'autorità giudiziaria nell'esercizio di un potere non riconosciuto dall'ordinamento (c.d. abnormità strutturale per carenza di potere in astratto), o con deviazione rispetto al modello legale, dunque nell'esercizio di un potere consentito, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè al di fuori dei casi ivi stabiliti (c.d. abnormità strutturale per carenza di potere in concreto) (in questi termini, ex multis, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).

2.1. Ora, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non rientra in alcune delle categorie indicate, in quanto il decreto del P.M. di convalida della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria è provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti dall'ordinamento e che non

ha determinato la stasi del procedimento (arg. ex Sez. 6, n. 46250 del 20/11/2012).

Le specifiche modalità di esecuzione della perquisizione personale - nella fattispecie funzionali al rinvenimento della banconota di € 20,00, asseritamente sottratta poco prima dal registratore di cassa di una farmacia- in relazione alla lamentata insussistenza dei presupposti di legge, potrebbe, come rilevato dal P.G., astrattamente comportare responsabilità in altra sede degli operanti, ma non anche determinare l'abnormità dell'atto nei termini descritti nel ricorso.


3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.


Così deciso il 27.4.2016

Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo


Il Presidente

Vincenzo Rotundo



Depositata in Cancelleria
Roma, il 10 AGO. 2016

